

Regolamento

del

bilancio partecipativo

Sommario

Articolo 1 - Oggetto	2
Articolo 2 - Finalità	2
Articolo 3 - Materie	2
Articolo 4 - Ambito soggettivo	2
Articolo 5 - Avvio del procedimento.....	2
Articolo 6 - Avviso pubblico.....	3
Articolo 7 - Verifica tecnico giuridica.....	3
Articolo 8 - Avvio della votazione.....	4
Articolo 9 - Svolgimento del voto	4
Articolo 10 - Attuazione dei progetti.....	5
Articolo 11 - Privacy	6
Articolo 12 - Trasparenza.....	6
Articolo 13 - Entrata in vigore.....	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del bilancio partecipativo (o partecipato) del comune di Rodengo Saiano secondo principi di trasparenza, efficacia, inclusione e responsabilizzazione.
2. Si definisce bilancio partecipativo il processo democratico per acquisire direttamente dalla cittadinanza proposte concrete sull'uso di una quota di risorse pubbliche da destinare a progetti, interventi, attività, impegnando l'amministrazione a darvi esecuzione.

Articolo 2 - Finalità

1. Il bilancio partecipativo ha lo scopo di favorire la partecipazione democratica, migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa rafforzando il legame tra comune e cittadini e la trasparenza delle decisioni.

Articolo 3 - Materie

1. Il bilancio partecipativo consente ai cittadini di contribuire attivamente e democraticamente alle decisioni inerenti all'attuazione di progetti ed attività riconducibili alle materie seguenti:
 - cultura e patrimonio storico e artistico;
 - educazione, apprendimento, istruzione e formazione;
 - sport amatoriale;
 - servizi socio-assistenziali;
 - manutenzioni e interventi sul patrimonio e il demanio comunale;
 - altre materie ed oggetti individuati dalla giunta con la deliberazione di avvio del procedimento di cui al successivo art. 5 co. 2.

Articolo 4 - Ambito soggettivo

1. Possono partecipare al procedimento, sia presentando proposte progettuali, sia esercitando il diritto di voto, oltre ai cittadini residenti nel comune muniti del diritto di voto, **anche i residenti che, entro il giorno della votazione, abbiano compiuto il tredicesimo anno di età.**

Articolo 5 - Avvio del procedimento

1. Il consiglio comunale, in via preliminare, stanza le risorse da destinare all'attuazione del bilancio partecipativo il cui utilizzo sarà stabilito democraticamente dai cittadini. Le risorse possono essere stanziare anche per spese di investimento, in conto capitale.
2. La giunta delibera l'avvio del procedimento del bilancio partecipativo.

3. Anche in base alla tipologia della spesa stanziata dal consiglio, la giunta stabilisce, nell'ambito delle previsioni di cui al precedente art. 3, le materie o specifici oggetti sui quali i cittadini possono avanzare le loro proposte progettuali.

Articolo 6 – Avviso pubblico

1. I cittadini sono invitati a presentare proposte progettuali, nelle materie indicate dalla giunta, attraverso un avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune e reso accessibile con ogni canale informativo ritenuto utile, in particolare, i social media.

2. L'amministrazione svolge uno o più incontri con la cittadinanza, gli studenti e gli insegnanti, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle categorie produttive del territorio, gli stakeholder comunque definiti per promuovere la partecipazione al procedimento.

3. L'avviso indica il termine, di norma non inferiore a trenta giorni, entro il quale le proposte progettuali devono essere presentate, nonché i contenuti minimi delle stesse.

4. Sono ammissibili le proposte avanzate dai cittadini in forma singola o associata, ovvero attraverso comitati, collegi, organismi comunque denominati.

5. I cittadini interessati, previo appuntamento, possono richiedere agli uffici preposti, supporto di tipo tecnico amministrativo, anche informale, per le ulteriori eventuali esigenze che nascono nella fase di studio della proposta progettuale¹.

Articolo 7 – Verifica tecnico giuridica

1. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte, la giunta comunale designa una commissione tecnica, di tre componenti, che svolge una prima valutazione delle proposte progettuali esclusivamente per stabilirne la fattibilità tecnico giuridica.

2. Volendo assicurare la massima partecipazione della cittadinanza al procedimento, la commissione tecnica, se rileva criticità o lacune nelle proposte, indica agli interessati le modifiche o le integrazioni da apportare alle medesime proposte progettuali affinché le stesse risultino legittime e fattibili, assegnando un termine congruo per adempiere.

3. Per finalità di trasparenza, il verbale dei lavori della commissione tecnica è pubblicato sul sito web del comune. Contestualmente è pubblicato anche un avviso con il quale si invitano gli interessati ad adeguare le proprie proposte progettuali secondo i suggerimenti della commissione tecnica.

¹ Comma inserito, in sede di discussione del regolamento, per l'approvazione dell'emendamento 16/3/2026 prot. 4879 presentato dal Consigliere Meneghello (Gruppo Uno di Noi).

4. Laddove una proposta progettuale non venga adeguata, secondo le indicazioni della commissione, entro il termine assegnato, questa sarà esclusa dal procedimento.
5. Concluso il periodo di integrazione e adeguamento delle proposte, la commissione redige l'elenco delle proposte ammesse alle fasi successive. La commissione redige un verbale da pubblicare sul sito istituzionale del comune.
6. Le proposte progettuali sono rese pubbliche e accessibili attraverso la pubblicazione sul sito web del comune. I dati personali presenti devono essere oscurati.
7. **Non sono ammissibili le proposte progettuali che comportino, anche in via indiretta, un vantaggio economico, patrimoniale o professionale a favore dei proponenti, dei loro familiari entro il secondo grado o di soggetti con in quali essi intrattengano rapporti di natura associativa, commerciale o professionale. La commissione tecnica verifica l'assenza di tali situazioni di conflitto di interessi ai fini dell'ammissione alla fase di voto².**

Articolo 8 – Avvio della votazione

1. La giunta comunale, con propria deliberazione, avvia il subprocedimento di scelta democratica della proposta, o delle proposte, cui dare attuazione sulla base del verbale finale della commissione tecnica.
2. La giunta stabilisce:
 - il luogo dove i cittadini eserciteranno il voto;
 - il numero delle urne a disposizione;
 - i giorni delle votazioni, fino ad un massimo di quindici, e gli orari;
 - designa gli incaricati di accertare l'identità del votante ed il suo diritto al voto;
 - designa una commissione di tre scrutatori, di norma, una per ogni urna resa disponibile.
3. Possono partecipare alla votazione i cittadini individuati al precedente **art. 4**. Ogni cittadino può esprimere un solo voto per una sola proposta progettuale.
4. La votazione non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Articolo 9 – Svolgimento del voto

1. Le schede possono essere predisposte dagli uffici del comune, su carta semplice. Le schede riportano l'indicazione, in sintesi, delle proposte progettuali sulle quali i cittadini sono chiamati ad esprimersi.

² Comma inserito, in sede di discussione del regolamento, per l'approvazione dell'emendamento 16/3/2026 prot. 4879 presentato dal Consigliere Meneghello (Gruppo Uno di Noi).

2. Il cittadino esprime, preferibilmente in forma anonima, la propria preferenza barrando o, comunque, contrassegnando l'ipotesi progettuale prescelta. Il cittadino può scegliere una sola proposta progettuale.
3. Le schede che riportano l'indicazione di più proposte, ovvero correzioni o abrasioni, saranno considerate nulle e, quindi, non conteggiate.
4. Dopo il voto, il cittadino deposita la propria scheda in un'urna chiusa e sigillata.
5. Al termine del periodo di votazione, gli scrutatori aprono l'urna loro assegnata e svolgono lo spoglio dei voti. Riassumono le attività svolte in un breve verbale nel quale devono comparire in modo chiaro:
 - i voti assegnati a ciascun progetto;
 - le schede nulle;
 - le schede bianche;
 - le schede totali.
6. Il segretario comunale svolge il riepilogo dei risultati, in particolare laddove siano state installate più urne e designate più commissioni di scrutatori, redige la graduatoria dei progetti e la sottopone alla giunta.

Articolo 10 – Attuazione dei progetti

1. La giunta comunale, con propria deliberazione, conclude il subprocedimento indicando il progetto, o i progetti, cui dare attuazione in esecuzione alla scelta democratica dei cittadini.
2. La giunta, seguendo l'ordine della graduatoria, autorizza l'attuazione di tutti i progetti che possono essere interamente finanziati con le somme stanziare dal consiglio comunale.
3. La giunta indica il termine di avvio, nonché l'ufficio o gli uffici preposti a sovrintendere all'esecuzione del progetto o dei progetti impegnando contabilmente la spesa.
4. I presentatori del progetto o dei progetti selezionati possono essere chiamati a partecipare alla co-progettazione operativa delle proposte da attuare.

L'impegno che l'amministrazione assume nei confronti della cittadinanza all'attuazione del progetto o dei progetti individuati al termine del procedimento di selezione ha natura politica e non è giuridicamente vincolante. Per ragioni di pubblico interesse, la giunta, con deliberazione motivata può decidere di non dar corso al progetto od ai progetti selezionati. **Il bilancio partecipativo non genera diritti soggettivi o interessi legittimi tutelabili³.**

³ Paragrafo inserito, in sede di discussione del regolamento, per l'approvazione dell'emendamento 16/3/2026 prot. 4879 presentato dal Consigliere Meneghello (Gruppo Uno di Noi).

5. I tempi di attuazione dei progetti sono sempre indicativi. L'attuazione del progetto è subordinata a vincoli normativi, tecnici e finanziari eventualmente sopravvenuti⁴.

Articolo 11 – Privacy

1. Il trattamento dei dati delle persone fisiche, che decidono liberamente di aderire attivamente al procedimento democratico del bilancio partecipativo per perseguire le finalità di pubblico interesse generale di tale procedimento, avviene in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. 267/2000, nonché dell'art. 5 co. 1 e 2 dello statuto del comune approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 28/4/2025.

2. Il trattamento dei dati delle persone fisiche è effettuato esclusivamente per conseguire le finalità di pubblico interesse generale, di democrazia diretta, del bilancio partecipativo.

Articolo 12 – Trasparenza

1. È sempre vietata la divulgazione dei dati delle persone fisiche che direttamente o indirettamente partecipano al procedimento.

2. Tutti gli atti e le decisioni inerenti al procedimento del bilancio partecipativo sono oggetto della massima trasparenza.

3. Gli atti e le decisioni sono resi noti e divulgati attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comune, ovvero attraverso di ogni canale informativo ritenuto utile, in particolare, i social media.

Articolo 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in Amministrazione trasparente, sezione *Disposizioni generali*, sottosezione *Atti generali*, sino alla sua abrogazione e sostituzione.

⁴ Comma inserito, in sede di discussione del regolamento, per l'approvazione dell'emendamento 16/3/2026 prot. 4879 presentato dal Consigliere Meneghello (Gruppo Uno di Noi).